



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

1.

DECISIONE N. 9 DEL 22 LUGLIO 1999

DISEGNO DI LEGGE: “Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”

RELATORE IN AULA: ANTONIO CROCCO



DISEGNO DI LEGGE “Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”

R e l a z i o n e

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il presente disegno di legge si prefigge di rimodulare le aliquote del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, sulla base delle verifiche effettuate nel corso del primo semestre 1999 relativamente agli obiettivi e al gettito che la legge regionale 22/98, nell'aumentare le aliquote precedenti si prefiggeva.

La finalità espressa, cui le norme statali e regionali sono rivolte, è quella di scoraggiare lo smaltimento dei rifiuti mediante stoccaggio definitivo in discarica, sollecitando forme di gestione alternativa di minore impatto ambientale, particolarmente quelle che consentono il riciclo, il recupero di materiali e di energia.

Numerose sono state le proteste rivolte alla disposizione regionale da parte dei Comuni, delle Associazioni di Comuni, delle Associazioni di Categoria e di singole imprese; si è denunciato che l'applicazione di aliquote tanto elevate crea forti difficoltà economiche per i Comuni che debbono sostenere i costi della gestione dei rifiuti urbani e per quanto concerne il sistema produttivo un aumento dei costi della produzione, talvolta insostenibili.

Sulla base delle esperienze maturate e dei riscontri e delle valutazioni che nel frattempo è stato possibile svolgere, appare oggi necessario riesaminare l'intera questione allo scopo di meglio correlare la norma regionale alle finalità cui essa sottende e che più avanti si sono specificate.

Relativamente ai rifiuti urbani, per un verso si deve considerare che l'aliquota fissata di £.40/Kg. comporta un onere rilevante aggiuntivo a carico dei Comuni, ai quali obbligatoriamente compete la gestione dei rifiuti urbani; per altro verso, però, non si può sottacere che fino ad oggi i Comuni non hanno saputo e/o voluto e/o potuto conseguire percentuali di raccolta differenziata di rifiuti urbani in linea con gli obiettivi fissati dal Decreto Legislativo 5/2/97, n.22 e dalle Ordinanze Commissariali collegata alla situazione di emergenza ambientale in Puglia. Le percentuali raggiunte risultano tuttora di gran lunga al di sotto di tali obiettivi, nonostante gli sforzi che la Regione ha compiuto sia in termini di sensibilizzazione, sia in termini di utilizzazione di risorse finanziarie. La richiesta di riduzione dell'aliquota in vigore appare perciò ancora non opportuna poiché vanificherebbe ancor più le finalità delle leggi statali e regionali, inducendo al ricorso sempre generalizzato, allo smaltimento in discarica (che risulta la forma di smaltimento più economica) a scapito della raccolta differenziata e del recupero dei materiali.



Il problema si pone in termini diversi per quanto concerne i rifiuti elencati nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 18 luglio 1996, in sostanza i rifiuti inerti provenienti dai settori estrattivo, metallurgico e lapideo. Per gran parte di tali rifiuti non si riscontra oggi nel territorio regionale una concreta possibilità di ricevimento come materia prima secondaria in processi produttivi compatibili e, pertanto, l'aliquota massima di £.20/Kg. stabilita risulta inutilmente onerosa a carico delle imprese che non hanno oggettiva possibilità di recupero mediante avvio a processi produttivi compatibili. Per tali rifiuti, pertanto, deve operarsi una significativa riduzione dell'aliquota fin tanto che non sia possibile utilizzare meglio la ricettività del sistema produttivo. La possibilità di recupero offerto da tale sistema produttivo riguarda attualmente solo i rifiuti identificati con i CC.EE.RR. (Codici Europei Rifiuti). Per tali rifiuti, pertanto, è opportuno mantenere l'aliquota, massima di £.20/Kg. . E per tutti gli altri ridurre significativamente tale aliquota fin tanto che non sarà possibile creare condizioni reali per l'attuazione delle finalità di recupero e riutilizzo.

Per tutti gli altri rifiuti speciali (ossia derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi), la effettiva possibilità di recupero non può trovare unico riferimento alla capacità del sistema produttivo pugliese, ma può utilmente rivolgersi ad un sistema sovraregionale. Tale condizione non è applicabile ai rifiuti inerti di cui si è detto, il cui recupero con destinazioni lontane risulterebbe enormemente costoso in rapporto alla utilità economica del recupero stesso. Avendo quindi riguardo all'intero sistema produttivo nazionale, occorre mantenere l'aliquota alta in tutti i casi in cui esiste una reale possibilità, anche in termini economici, di destinazione al recupero, di impianti produttivi ovunque ubicati sul territorio nazionale.

A tal fine sembra utile fare riferimento al D.M. Ambiente 5/2/98, il quale stabilisce in dettaglio i rifiuti non pericolosi che possono essere a specifiche attività di recupero attraverso produzioni ed impiego di materie prime secondarie.

Per tutti i rifiuti non indicati in tale D.M. si deve oggi assumere come non utilmente percorribile da parte dei produttori dei rifiuti stessi la ricerca di soluzioni di recupero possibili ed economicamente sostenibili. Per questi occorre quindi procedere ad una significativa riduzione dell'aliquota cui commisurare il tributo per il conferimento in discarica.

D'altra parte la penalizzazione eccessiva di rifiuti (soprattutto in materia di edilizia) che non hanno alcuna possibilità di recupero favorisce inevitabilmente l'abbandono incontrollato di detti materiali con pesanti ripercussioni sotto il profilo ambientale così come documentato dalla cronaca di questi giorni.

Sotto il profilo del gettito si deve infine rilevare che l'ammontare della riduzione si può presuntivamente stimare intorno al miliardo di lire, essendo assai problematico calcolare quanta



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

parte di tale importo possa essere recuperata a seguito di un maggiore stoccaggio di materiali interessati alla riduzione e che attualmente non vengono depositati in discarica.

La I Commissione, nella seduta del 22 scorso, ha esaminato il disegno di legge proposto dal Governo regionale e lo ha approvato a maggioranza dei commissari presenti e, pertanto, lo propone all'approvazione di questa Assemblea.

(Antonio CROCCO)



**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 9 DEL 22 LUGLIO 1999**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti: 13 Commissari

1. La I Commissione nella seduta del 22 luglio 1999 ha esaminato il seguente provvedimento assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale in data 16 luglio 1999:

Disegno di legge "Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

2. La Commissione, dopo ampia discussione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, di cui al precedente punto.

3. Il suddetto provvedimento è stato approvato con la seguente votazione:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Gualtieri, Rinaldi, Salamino (in sostituzione di Fitto), Santaniello.

astenuti: Angiuli, Frisullo, Sgobio, Tagliente, Tondo.

assente al momento del voto: Introna

4. La I Commissione ha designato relatore in Aula: Antonio CROCCO

DIRIGENTE I COMMISSIONE
(dott. Ignazio DAMIANI)

PRESIDENTE I COMMISSIONE
(avv. Antonio CROCCO)



DISEGNO DI LEGGE: “Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”

Art. 1
(Aliquote tributo speciale)

1. L'ammontare del tributo di cui al comma 24, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno solare 2000, è così determinato:

- a) lire 20/kg. per i rifiuti indicati dai numeri di codice 100202 e 170500 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1996, serie generale, n. 250, nonché per i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel D.M. dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato sulla G.U. 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;
- b) lire 5/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali indicati nel D.M. dell'ambiente 15 luglio 1996;
- c) lire 15/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali non pericolosi;
- d) lire 40/kg. per i restanti tipi di rifiuti.

2. Il termine di cui al comma 1, dell'art.11, della legge regionale 22 gennaio 1997 n. 5, è elevato a cinque anni.